

ASS. "CAMMINIAMO INSIEME O.D.V."



VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 14/11/2022

In data lunedì 14 novembre 2022 alle ore 20.30 presso l'oratorio parrocchiale di Val Brembilla è convocata l'assemblea dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Ulteriori modifiche allo statuto richieste dall'ufficio Runts, per la riforma del terzo settore.

Risultano presenti alla riunione:

Enrico Cosmai (presidente), Rinaldi Pietro, Diego Zanardi, Pierluigi Rota, Alba Zanardi, Donatella Locatelli, Giulio Masarati, Rota Luigia, Rebucini Daniela, Carrara Alberto, Maurizio Cosmai.

- Il presidente riferisce che l'ufficio Runts, responsabile del terzo settore, richiede una ulteriore modifica allo statuto dell'associazione, integrando alcuni articoli. L'assemblea dei soci, pertanto, approva all'unanimità la modifica degli articoli 1,2, 6, 11, 15, 19, 20, 26, 42, 43, secondo le indicazioni ricevute dall'uff. Runts in data 07/11/2022.

Tale documentazione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 c.5 D,Lgs. 117/2017.

Non essendoci altri punti all'o.d.g. la riunione si chiude alle ore 21.15.

Il segretario
Pierluigi Rota



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo
il 24.11.2022
al n. 2322 Serie 3
con € ESENTE

IL FUNZIONARIO
Giuseppe Salvatore CASTRONOVO

Il presidente
Enrico Cosmai

CAMMINIAMO INSIEME O.D.V.

IL PRESIDENTE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.
LGS. 117/2017
"CAMMINIAMO INSIEME ODV"

DISPOSIZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1 - E' costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata CAMMINIAMO INSIEME O.D.V. L'Associazione ha sede nel comune di Val Brembilla (BG) nel fabbricato dell'oratorio essendo lo stesso centro comunitario di sensibilizzazione, vista la presenza di numerosi giovani ed adolescenti che potrebbero avvicinarsi all'Associazione. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'organo di amministrazione.

STATUTO E REGOLAMENTI

ART.2 - L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

I regolamenti, che saranno deliberati dall'Organo d'Amministrazione, disciplinano, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività.

EFFICACIA DELLO STATUTO

ART. 3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività e dell'organizzazione stessa.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

ART. 4 - Il presente statuto potrà essere modificato, su proposta dell'Organo d'Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea Generale con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

DURATA

ART. 5 - L'Associazione ha durata illimitata.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

FINALITA' NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

ART.6 - L'Associazione senza scopo di lucro, persegue finalità di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale. In particolare si propone di ottenere un inserimento sociale delle persone portatrici di handicap o "diversamente abili" e una sensibilizzazione del problema sul territorio. Inoltre si propone di supportare il Comune di Val Brembilla negli interventi di assistenza sociale sul territorio comunale, in particolare nel settore dei "trasporti sociali".

Le attività di interesse generale che l'associazione si propone di svolgere nel perseguire le finalità di cui sopra, in modo esclusivo o principale, rientrano nell'ambito **degli interventi e servizi sociali** come da lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8

novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n.104/92 e n.112/2016 e successive modificazioni.

In particolare l'associazione si propone di:

- organizzare gite "fuori porta", ovvero fuori dal territorio comunale, principalmente della durata di un giorno;
- organizzare una vacanza (montagna, lago o mare) di più giorni, facendo sperimentare ai soggetti "diversamente abili" un'esperienza di autonomia, fuori dal contesto familiare;
- programmare attività di tipo ludico/ricreativo (bowling, gara di pesca);
- organizzare attività di tipo sportivo (nuoto in piscina, camminate);
- programmare partecipazioni ad eventi pubblici del territorio (feste, sagre, celebrazioni religiose);
- effettuare trasporti in ambito socio-sanitario di disabili e anziani in difficoltà, per poter consentire visite mediche, o tragitti vari, in collaborazione con il Comune di Val Brembilla;
- organizzare incontri formativi sul problema "handicap e disabilità" sia all'interno dell'associazione sia aperti alla collettività;

Le attività sopra descritte sono svolte avvalendosi in modo prevalente o esclusivo dell'attività di volontariato dei propri associati.

ATTIVITA' DIVERSE

ART. 7 - L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.6 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 8 - L'Associazione non ha fini di lucro, e per il raggiungimento del suo scopo potrà realizzare attività di raccolta fondi, e di conseguenza potrà costruire, acquistare, alienare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legate ed altre elargizioni nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità nel rispetto della vigente normativa statale e regionale. (art.7 del D. Lgs. 117/2017). L'Associazione è apolitica, aconfessionale e democratica conformemente a quanto stabilito dall'art.3 comma 3 della L.R. 22/1993.

AMBITO D'ATTUAZIONE DELLE FINALITA'

ART. 9 - L'Associazione di volontariato "CAMMINIAMO INSIEME O.D.V." opera nel territorio del Comune di Val Brembilla in Provincia di Bergamo, nella Regione Lombardia. Essa opera anche nei comuni limitrofi.

GLI ADERENTI

ART. 10 - Sono considerati aderenti all'Associazione tutti coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

Soci;
Genitori o Tutori;
Portatori di handicap;

I SOCI

ART. 11 - Sono ammessi come soci tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere invocato per impedire l'adesione all'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata, su domanda scritta o verbale del richiedente, dal Consiglio d'Amministrazione. Deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto avrà trenta (30) giorni da tale comunicazione, per appellarsi all'Assemblea degli associati, avendo l'aspirante socio il diritto di richiedere il riesame della sua domanda.

I soci si suddividono in:

a) soci ordinari: sono soci ordinari coloro che versano la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio d'Amministrazione.

b) soci volontari: sono soci volontari coloro che, oltre a pagare la quota associativa, sottoscrivono un impegno di collaborazione pratica, disponibilità ed adesione al programma annuale d'attività redatto dall'organo d'amministrazione..

Poiché valgono i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati, entrambe le categorie di soci hanno la possibilità di partecipare, in condizioni di parità, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati, di aderenti ad altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Le cariche sociali rivestono carattere di gratuità, ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell'art. 34 c.2 del D.Lgs. 11/2017.

DIRITTI

ART. 12- I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto nell'eleggere gli organi sociali od essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio ed esaminare i libri sociali.

DOVERI

ART. 13 - I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e a versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ESCLUSIONE

ART. 14 - La qualità di socio ordinario si perde per decesso, recesso o per il non pagamento della quota associativa. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta o verbale all'organo di amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa versata.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni intraprese dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati, mediante raccomandata o avviso verbale.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ART.15 - Come già riportato nell'art. 13 del presente statuto, gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

GENITORI E TUTORI

ART. 16 - Sono soci uno o entrambi i genitori o il tutore, legalmente nominato, dei portatori di handicap in regola con il versamento della quota annuale.

I PORTATORI DI HANDICAP

ART. 17 - Sono considerati soci i portatori di handicap che partecipano alle attività dell'Associazione e sono iscritti alla stessa.

L'ammissione dei portatori di handicap è a discrezione dell'organo d'Amministrazione che deciderà gli opportuni momenti d'inserimento a seconda delle sedi e delle attività svolte.

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 18 - Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

L'Organo d'Amministrazione;

Il Presidente;

L'Organo di controllo (nei casi previsti dalla legge)

Il Revisore Legale (nei casi previsti dalla legge)

ART. 19 - Sono considerate cariche sociali:

Il Presidente;
Il VicePresidente;
Il Tesoriere;
Il Segretario;

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20 - COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è costituita da:

Tutti i soci;

I genitori ed i tutori;

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 21 - FUNZIONI

L'assemblea dei soci ha il compito di:

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione a norma di questo statuto, nel rispetto delle finalità dell'Associazione di cui all'articolo 6;
- Nominare n. 6 consiglieri componenti l'organo d'Amministrazione;
- Approvare il programma di attività;
- Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione (ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore) ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o sulle delibere di esclusione;
- Istituire eventuali strutture che nasceranno all'interno dell'Associazione;

ART. 22 - CONVOCAZIONE

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno 2 (due) volte all'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente convoca l'Assemblea, mediante avviso scritto, tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte destinatari, contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

ART. 23 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

ART. 24 - VOTAZIONE

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci

presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti..

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

L'Assemblea elegge il Presidente con voto segreto.

ART. 25 - VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio dell'associazione ha il diritto di consultare il verbale o di trarne una copia.

L'ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 26 - COMPOSIZIONE

L'organo di Amministrazione è composto da 6 (sei) membri effettivi scelti tra le persone fisiche associate, più il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di Amministrazione nomina nel proprio seno tra i consiglieri effettivi:

Il VicePresidente;

Il Tesoriere;

Il Segretario;

L'organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

ART. 27 - DURATA E FUNZIONE

L'organo d'Amministrazione dura in carica per un periodo di 3 (tre) anni e può essere revocato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza di 2/3 dei componenti.

Il nuovo eletto durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

I componenti dell'organo di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a 3 (tre) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti chiedendone la surroga agli organi che li hanno eletti.

L'organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente che regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, fa le veci il Vice Presidente, in sua assenza, ne farà le veci il consigliere più anziano di età.

L'organo d'amministrazione dell'associazione viene sciolto dall'assemblea dei soci a seguito delle dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

L'organo di Amministrazione dell'associazione sarà altresì sciolto per impossibilità di funzionamento nei modi previsti dalla legge.

L'organo di Amministrazione svolge le attività esecutive relative alla gestione e delibera su tutti i provvedimenti relativi al governo dell'Associazione

In particolare tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- gestisce l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- stabilisce la quota associativa annua;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runt o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28 CONVOCAZIONE

L'organo d'Amministrazione è convocato almeno una volta ogni quattro mesi dal Presidente o da chi lo sostituisce.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente.

Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da 2 (due) componenti del organo di Amministrazione.

Per le convocazione d'urgenza basta che l'avviso di convocazione, verbale o scritto con relativo ordine del giorno, pervenga ai consiglieri almeno 24 ore prima.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri.

Le sedute dell'organo di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Presidente dell'organo di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno 2 (due) componenti dell'organo stesso, può mettere durante la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ed al solo fine informativo l'intervento di consulenti o esperti.

ART. 29 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti n.4 (quattro) consiglieri.

Le regole del funzionamento dell'organo di Amministrazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente Statuto.

ART. 30- VOTAZIONE

Le votazione sono sempre espresse per voto palese salvo i casi di voto segreto che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno 4 (quattro) membri dell'organo stesso.

A parità di voto palese prevale il voto del Presidente, a parità di voti segreti la deliberazione si intende respinta.

ART.31 - VERBALIZZAZIONE

I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e firmati dal presidente.

Detti verbali, come ogni altro atto dell'Associazione, devono essere controfirmati dal Segretario che partecipa alla responsabilità degli amministratori.

Ogni aderente all'Associazione ha il diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

IL PRESIDENTE

ART. 32- ELEZIONE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei voti.

ART. 33- DURATA

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti può revocare il Presidente.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione del Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La carica del Presidente si perde per scadenza del mandato, dimissioni, revoca o decesso.

ART. 34- FUNZIONI

Il Presidente ha la legale rappresentanza e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

In particolare promuove e dirige l'attività dell'organo d'Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni; sorveglia l'attività degli organi interni e n'assicura l'efficienza anche risolvendone gli eventuali conflitti di competenza.

Esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni.

Il Presidente può affidare ai membri dell'organo di Amministrazione lo svolgimento di speciali mansioni.

Il Presidente ha il compito di:

- Rappresentare l'Associazione e stare in giudizio;
- Convocare le riunioni dell'organo d'Amministrazione;
- Convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- Curare l'esecuzione delle delibere;
- Stipulare convezione con enti pubblici o privati previa delibera dell'organo di Amministrazione;
- Stipulare fidi bancari con istituti di credito previa delibera dell'organo d'amministrazione
- Assumere i provvedimenti ordinari e straordinari d'urgenza (ordinanze presidenziali) necessari per garantire il funzionamento dell'Associazione e sottoporli alla ratifica dell'organo d'Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

Nei casi di temporanea assenza o impedimento o in caso di dimissioni o decesso, fino a nuova nomina, il Presidente è sostituito dal vicepresidente.

In caso di assenza anche di questi il consigliere più anziano, nella carica e in subordine d'età, assume le funzioni di Presidente.

ART. 35- ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo ha il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 36 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DI CONTI.

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

LE RISORSE ECONOMICHE

ART.37 - INDICAZIONI DELLE RISORSE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Beni immobili e mobili;
- contributi pubblici e privati;
- quote associative;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.38 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e sono a lei intestati.

I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi possono essere dati in comodato all'Associazione stessa.

ART.39 - I CONTRIBUTI

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, come nell'art. n°11 lett. a. L'organo di Amministrazione determina la quota oltre la quale il contributo è considerato straordinario.

ART.40 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazione sono accettate dall'Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

ART.41 - RIMBORSI

Sull'accettazione e sulla utilizzazione dei rimborsi relativi alle spese per attività

dependenti da convenzioni, delibera l'organo di Amministrazione. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell'organo di Amministrazione e compie i conseguenti atti giuridici.

ART.42 - DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci, mediante una votazione con maggioranza di almeno i 2/3 degli associati, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, e previo parere positivo dell'ufficio Runt.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

ART.43 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'organizzazione ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

IL BILANCIO

ART.44 - IL BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Il bilancio dell'Associazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° Gennaio.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. E' redatto secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Anche il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.Lgs.117/2017.

ART.45- FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è elaborato dall'organo di Amministrazione.

Esso contiene le singole voci (oppure i singoli capitoli) di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dall'organo di Amministrazione. Esso contiene, suddivise in singole voci (oppure in singoli capitoli), le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

ART.46 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea dei Soci con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 20 dicembre.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

ART. 47 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale, ad opera dell'organo di amministrazione, che verrà poi approvato dall'assemblea.

Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 48 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo d'amministrazione,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo d'amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

LE CONVENZIONI

ART.49 - DELIBERAZIONI DELLE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dall'organo d'Amministrazione con la maggioranza dei presenti. Copia d'ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

ART.50 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione del volontariato.

ART.51 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Assemblea delibera (oppure il Presidente decide) sulle modalità d'attuazione della convenzione.

ART.52 - OBIETTORI DI COSCIENZA

L'Associazione si avvale della collaborazione d'obiettori di coscienza messi a disposizione della Parrocchia.

ART.53 - I COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs.117/2017.

ART.54 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile presso terzi.

ART.55 - RESPONSABILITA' DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione di volontariato risponde, con i propri beni e le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti

stipulati.

ART.56 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART.57 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI

L'Associazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART.58 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

L'Associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.59 - MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni soppressive e aggiuntive sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci

La proposta di deliberazione di abrogazione dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione di quello nuovo.

ART.60 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto sarà inviato a cura del Presidente, al dipartimento per i Servizi Sociali della Regione Lombardia, al Sindaco del comune in cui ha sede l'Associazione.

Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 61 - NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente documento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

-

